

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 20 DEL 04/04/2024

OGGETTO: Consulenza scientifica, curatela e progetto di allestimento per la realizzazione delle mostre “Milano. Sport, città e tempo libero” – CIG: B11A2B69EA – REP. 15/2024 – Decisione di contrarre e Determina di aggiudicazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Rilevato che Milanosport S.p.A. ha necessità di affidare la Consulenza scientifica, curatela e progetto di allestimento per la realizzazione delle mostre “Milano. Sport, città e tempo libero” per il Velodromo Maspes Vigorelli e la Piscina Cozzi, di proprietà del Comune di Milano ed in gestione a Milanosport S.p.A.;

Considerato che, per i Servizi in oggetto, Milanosport ha stimato un importo pari ad € 10.000,00 (euro diecimila/00) oltre I.V.A., per sette mesi;

Dato atto che l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Dato atto, ai sensi del citato art. 17 che il presente procedimento è finalizzato all'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- fine che con l'affidamento si intende perseguire e relativo oggetto: consulenza scientifica, curatela e progetto di allestimento per la realizzazione delle mostre “Milano. Sport, città e tempo libero” per il Velodromo Maspes Vigorelli e la Piscina Cozzi;
- importo del contratto: € 10.000,00 (euro diecimila/00) oltre I.V.A.;
- forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- modalità di scelta del contraente: operatore economico iscritto in Sintel, specializzato nelle attività del Servizio richiesto;
- clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella documentazione della procedura di affidamento;

Rilevato, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia di rilevanza europea;

Appurato che:

- l'art. 50 del D.Lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione



delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del Codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo Codice";
- ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023;

Dato atto che con nota prot. n. 166/2024 del 26/03/2024, tramite la piattaforma telematica Sintel, è stato invitato a presentare offerta per l'affidamento in parola il Politecnico di Milano, C.F. e P.IVA 04376620151, con sede a Milano, in Piazza Leonardo da Vinci n. 32, individuato tra i fornitori del mercato di riferimento, iscritto su Sintel;

Precisato che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non è stata richiesta la garanzia provvisoria di cui all'articolo 106;
- inoltre, con riferimento a quanto disposto dall'art. 53 comma 4 del D.Lgs. 36/2023, per la natura dell'affidamento si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola;

Rilevato che con offerta n. protocollo informatico 1712066700236 presentata il 02/04/2024 il Politecnico di Milano si è dichiarato disposto ad eseguire i Servizi in oggetto, dietro pagamento del corrispettivo pari a € 10.000,00 (euro diecimila/00) oltre I.V.A., per sette mesi;

Verificato che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.Lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Vista la proposta di aggiudicazione del Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 17 co. 5 del D.Lgs. 36/2023;

Rilevato che nulla osta all'affidamento al Politecnico di Milano, C.F. e P.IVA 04376620151, con sede a Milano, in Piazza Leonardo da Vinci n. 32, della Consulenza scientifica, curatela e progetto di allestimento per la realizzazione delle mostre "Milano. Sport, città e tempo libero" – CIG: B11A2B69EA – REP. 15/2024, dietro pagamento del corrispettivo pari ad € 10.000,00 (euro diecimila/00) oltre I.V.A., per sette mesi;

Visti:

- il D.Lgs. n. 36/2023
- la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

DETERMINA

per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,

- 1) di aggiudicare la Consulenza scientifica, curatela e progetto di allestimento per la realizzazione delle mostre “Milano. Sport, città e tempo libero” – CIG: B11A2B69EA – REP. 15/2024, a favore del Politecnico di Milano, C.F. e P.IVA 04376620151, con sede a Milano, in Piazza Leonardo da Vinci n. 32, il quale si è dichiarato disposto ad eseguire i Servizi in oggetto dietro pagamento del corrispettivo pari ad € 10.000,00 (euro diecimila/00) oltre I.V.A., per sette mesi, precisando che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all’art. 17, comma 1, D.Lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
- 2) di dare atto che, ai sensi dell’art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell’art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- 3) di dare atto che per l’affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG di cui all’oggetto e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell’ANAC 19 dicembre 2023, n. 610 e s.m.i.;
- 4) di precisare che, trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000,00 euro, l’operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante potrà verificare le dichiarazioni, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all’escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all’ANAC e alla sospensione dell’operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall’adozione del provvedimento;
- 5) di dare atto che la presente aggiudicazione è immediatamente efficace ai sensi dell’art. 17, co. 5 del D.Lgs. 36/23 in combinato disposto con l’art. 52 del medesimo decreto;
- 6) di procedere alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l’affidamento in oggetto, come comunicato dalla Società appaltatrice, nel rispetto della Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- 7) di dare atto che la spesa pari ad € 10.000,00 (euro diecimila/00) oltre I.V.A., per sette mesi, trova copertura nel bilancio 2024, che presenta la necessaria disponibilità;
- 8) di demandare al RUP tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;
- 9) che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati sul profilo internet di Milanospport S.p.A., nella sezione “Gare d’Appalto” ai sensi dell’art. 50, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023.

Milanosport S.p.A.
Il Direttore Generale
Dr. Lorenzo Enrico Lamperti